

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 settembre 2017, n. T00162

Istituzione del Monumento Naturale La Frasca, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale La Frasca, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio, all'Ambiente e ai Rifiuti;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.;

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 6, che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione e alla valorizzazione;

VISTO inoltre l'articolo 7 comma 2 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, le previsioni del Piano Territoriale Paesistico vigente relativamente alle aree e ai beni oggetto di tutela, gli studi e le indicazioni di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione, nonché le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali;

VISTA la richiesta pervenuta in data 7 novembre 2007, acquisita in data 26 novembre 2007, prot. Ass.re n. 5026, con la quale le Associazioni: WWF - Lazio, Italia Nostra - Sez. Asfodelo, Forum Ambientalista - Sez. Civitavecchia e Associazione TNT - Civitavecchia hanno chiesto l'istituzione del Monumento Naturale "La Frasca", nel Comune di Civitavecchia (RM), ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nei Comuni di Civitavecchia (Città Metropolitana di Roma Capitale) e di Tarquinia (Provincia di Viterbo) è presente un'area di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-archeologico, con superficie pari a 73.77 ha;

CONSIDERATO che il territorio proposto come Monumento Naturale è caratterizzato da un ambiente forestale costiero di interesse anche storico-paesaggistico, impiantato negli anni '50 con funzione frangivento;

CONSIDERATO che l'area, caratterizzata da un ambiente costiero di notevole valore naturalistico, storico e paesaggistico, include habitat con associazioni vegetazionali erbacee e arbustive riferibili ad ambienti salmastri rocciosi, con presenza delle specie *Limonium sp.*, *Crithmum maritimum*;

Helycrisum litoreum, *Thymelaea hirsuta*, *Atriplex halimus*, *Sueda maritima*, *Salsola soda*, *Sarcocornia perennis*;

CONSIDERATO che nell'area è segnalata la presenza di avifauna principalmente svernante come il voltapietre (*Arenaria interpres*), il gufo comune (*Asio otus*), il beccapesci (*Sterna sandvicensis*), la garzetta (*Egretta garzetta*), il marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), il chiurlo piccolo (*Numenius phaeopus*) ed alcune specie rare di passeriformes: la cutrettola testagialla (*Motacilla citreola*) e la monachella testabianca (*Oenanthe leucopyga*);

CONSIDERATO che nell'area sono state rilevate 45 specie di avifauna particolarmente significativa, di cui 3 sono specie in categoria di minaccia della Lista Rossa italiana: la volpoca (*Tadorna tadorna*), l'occhione comune (*Burhinus oedicephalus*), il beccapesci (*Sterna sandvicensis*); 13 sono Specie Europee di Interesse Conservazionistico (SPEC) e 17 sono in allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";

CONSIDERATO che all'interno dell'area è presente il geosito n. 622 "Arenarie organogene quaternarie a La Frasca" compreso nella Banca Dati dei Geositi del Lazio, istituita presso la Direzione Ambiente e Sistemi naturali – Area Tutela e valorizzazione della Geodiversità e dei Paesaggi Naturali;

VISTI gli artt. 134 e 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., che sottopongono a vincolo paesaggistico gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, nonché le aree tutelate per legge, quali i territori costieri e i territori coperti da foreste e da boschi;

CONSIDERATO che nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556 e Deliberazione Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1025, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., l'area oggetto di proposta di istituzione del Monumento Naturale è individuata in gran parte come area tutelata ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettere a) e b) e dell'art. 142 comma 1 lettere a) e g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale sopra citato, l'area proposta come Monumento Naturale viene sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 136 co. 1 lettere c) e d) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nell'ambito della funzionalità della rete ecologica, l'area proposta come Monumento Naturale rappresenta una potenziale *buffer zone* per l'area marina antistante rappresentata dal S.I.C. IT 6000005 - "Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara", come modificato dalla D.G.R. 3 novembre 2015, n. 604, dove si rinvencono specie vegetazionali di notevole interesse naturalistico, tra cui praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*), inserita nell'habitat prioritario di interesse comunitario "1120* - Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)", citato nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che tra le specie faunistiche presenti nel S.I.C. IT 6000005 - "Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara", si rinvencono la pinna nobile (*Pinna nobilis*), il più grande mollusco del Mar Mediterraneo, citato nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa, il corallo (*Corallium rubrum*), citato nell'Allegato V della Direttiva 92/43/CEE quale specie di interesse comunitario oggetto di misure

di gestione e la tartaruga marina (*Caretta caretta*), inserita come specie prioritaria nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che le specie e gli habitat prioritari sono sottoposti a particolari misure di conservazione, finalizzate ad assicurare il loro mantenimento o il loro ripristino e che, secondo la definizione riportata dall'art. 1 della Direttiva 92/43/CEE, risultano di particolare rilevanza conservazionistica in quanto sottoposti a peculiari fattori di minaccia;

CONSIDERATO che il territorio de La Frasca è caratterizzato dalla presenza di un'area di rilevante valore archeologico e paesaggistico, all'interno della quale sono state rinvenute importanti testimonianze di frequentazione antropica precedente e posteriore alla romanizzazione;

CONSIDERATO che, nell'ambito dello studio e della tutela del patrimonio storico-archeologico, il territorio interessato dall'istituzione del Monumento Naturale è di particolare interesse conservazionistico per la presenza dell'antico porto di Columna, di cui si conoscono le vicende da fonti documentaristiche quali gli *Acta Sanctorum*, raccolta di documenti e dati relativi alla vita dei Santi scritta tra il XVII e il XVIII secolo;

CONSIDERATO che l'antico insediamento portuale romano di Columna, descritto come "porto canale", ubicato su un preesistente abitato preistorico, è stato sottoposto a vincolo archeologico emesso con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 12 dicembre 2008 e, successivamente, il perimetro di tutela è stato ampliato, con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 20 aprile 2009;

CONSIDERATO che all'interno della pineta de La Frasca sono presenti resti di una villa romana certamente legata alla presenza del porto, dove sono stati rinvenuti numerosi reperti ceramici e utensili databili tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C.;

CONSIDERATO che il territorio interessato dall'istituzione del Monumento Naturale è oggetto di studio del patrimonio storico-archeologico, con specifico riferimento all'antico porto di Columna, finalizzato alla ricostruzione dei paesaggi costieri e degli apprestamenti portuali di epoca etrusca, romana e medievale;

CONSIDERATO che nell'area proposta come Monumento Naturale, a Nord del porto di Columna, è stato rinvenuto l'antico tracciato viario della Via Aurelia, nonché un esteso sepolcreto romano di età imperiale;

CONSIDERATO che con nota del 20 giugno 2008, prot. n. 99/ASS, l'Assessorato all'Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli ha convocato un incontro tecnico per il giorno 2 luglio 2008 con le Autorità territorialmente competenti, al fine di avviare il procedimento di istituzione del Monumento Naturale La Frasca;

PRESO ATTO che sono stati svolti alcuni incontri tecnici, con le Autorità territorialmente competenti, per dare seguito all'istituzione del Monumento Naturale La Frasca e che nel corso dei quali si sono recepiti i pareri favorevoli della Provincia di Viterbo in data 2 luglio 2008, di cui all'invito 20 giugno 2008, prot. 99/ASS; del Comune di Tarquinia e della Provincia di Roma in data

25 giugno 2009, di cui all'invito 15 giugno 2009, prot. 1857/ASS, come risulta dal verbale di detto incontro tecnico;

CONSIDERATO che nella seduta del 25 giugno 2009 è stata dichiarata conclusa la fase concertativa con gli Enti territorialmente competenti e si è stabilito di procedere all'istituzione del Monumento Naturale;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 ottobre 2005, n. 522 avente ad oggetto l'adozione e l'approvazione dell'Accordo di Programma *ex art.* 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativamente al Patto Territoriale degli Etruschi, che prevede il progetto di recupero della pineta La Frasca e il completamento, la ristrutturazione, il miglioramento e l'ammodernamento del Campeggio La Frasca, in variante al P.R.G. del Comune di Civitavecchia;

PRESO ATTO degli interventi di riqualificazione della Pineta La Frasca, previsti come misura di compensazione dai Decreti di pronuncia di compatibilità ambientale delle opere strategiche per il porto di Civitavecchia (DECMATTVIA n. 2935 del 22 dicembre 1997 sul progetto di variante al Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia e dal DECMATTVIA n. 6923 del 28 gennaio 2002 relativo al progetto "Darsena Energetico - Grandi Masse"), e assentiti con Determinazione 21 giugno 2013, n. A05261 della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative;

PRESO ATTO inoltre che, durante gli incontri tecnici è stata segnalata, tra l'altro, la presenza dell'attività commerciale individuata nel sistema informativo del Demanio Marittimo del Comune di Civitavecchia al foglio 1, particella n. 534, concessione n. 18 di registro, rep. n. 3686, la quale risulta essere compatibile con le finalità di valorizzazione e fruizione dell'istituendo Monumento Naturale La Frasca;

VISTO che il Comune di Civitavecchia con nota 26 giugno 2015, prot. 47086 ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative la Deliberazione di Giunta Comunale 21 novembre 2014, n. 84, attraverso la quale ha espresso il proprio parere favorevole all'istituzione del Monumento Naturale la Frasca;

VISTA la proposta di Decreto 14 novembre 2016, n. 17230 con la quale la Regione Lazio propone l'istituzione del Monumento Naturale "La Frasca", la relazione tecnico-scientifica e la perimetrazione;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicazione degli atti amministrativi relativi alla pianificazione territoriale, la Direzione Ambiente e Sistemi Naturali - Area Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale e Governance del Sistema delle Aree Naturali Protette con nota 21 novembre 2016, prot. 582000 ha chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alla Provincia di Viterbo, ai Comuni di Civitavecchia e Tarquinia e all'Autorità Portuale Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta di pubblicare l'avviso di avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale in parola, allegando la proposta di Decreto 14 novembre 2016, n. 17230, comprensiva di relazione tecnico-scientifica e di allegato cartografico che individua il perimetro del Monumento Naturale proposto;

CONSIDERATO che la proposta di Decreto 14 novembre 2016, n. 17230 è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, al fine di recepire eventuali osservazioni, proposte o qualsiasi altra forma di contributo da parte della cittadinanza, presso gli albi pretori della Città Metropolitana di

Roma Capitale, della Provincia di Viterbo, dei Comuni di Civitavecchia e Tarquinia e dell'Autorità Portuale Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

DATO ATTO che in seguito alla pubblicazione dell'avviso sono pervenute n. 3 osservazioni, come di seguito elencate:

- Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli SROPU e LIPU Civitavecchia, nota 22 dicembre 2016, prot. 640162 - 'Presentazione memorie scritte in favore dell'istituzione del Monumento naturale 'La Frasca'';
- Autorità Portuale Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, nota 27 dicembre 2016, prot. 644082;
- Campeggiatori Pineta la Frasca Srl, nota 27 dicembre 2016, prot. 644118.

CONSIDERATO che, al fine di valutare correttamente le osservazioni presentate, in particolare quella Campeggiatori Pineta la Frasca Srl, la Direzione Ambiente e Sistemi Naturali - Area Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale e Governance del Sistema delle Aree Naturali Protette, con nota 01 febbraio 2017, prot. 49599 ha chiesto al Comune di Civitavecchia, oltre a partecipare a un tavolo tecnico in data 23 marzo 2017, informazioni relative a:

- lo stato di avanzamento dei lavori degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, giusto D.P.R.L. 24 ottobre 2005, n. 522, ovvero quanto e cosa risulta compiuto ad oggi del progetto;
- se l'Accordo di programma risulti ancora vigente nei suoi effetti e in particolare quale sia la destinazione urbanistica attuale dell'area;
- sugli eventuali sequestri giudiziari effettuati nell'area, e sulle loro conseguenze sull'attuazione delle previsioni dell'Accordo di programma.

CONSIDERATO che le informazioni richieste sono state fornite per le vie brevi durante il tavolo tecnico dai tecnici del Comune di Civitavecchia e confermate con nota 03 aprile 2017, prot. 28062/2017, acquisita agli atti della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali il 06 aprile 2017, prot. 181095.

VISTA la relazione istruttoria 19 aprile 2017, prot. 0201635 redatta dall'istruttore, arch. Milco Rufini, e dal responsabile del procedimento arch. Erica Peroni, sulle osservazioni pervenute;

RITENUTO pertanto di integrare il Decreto con il contributo tecnico-scientifico fornito dalla Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli SROPU e Civitavecchia LIPU 1, aggiungendo le specie di avifauna segnalate, nonché il riferimento alla presenza di un geosito emerso in fase di istruttoria interna;

RITENUTO di fare salvi gli interventi previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel progetto di recupero della pineta La Frasca e di completamento, ristrutturazione, miglioramento e ammodernamento del Campeggio La Frasca, in variante al P.R.G. del Comune di Civitavecchia, oggetto dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 ottobre 2005, n. 522, nei limiti della validità ed efficacia temporale del suddetto Accordo di Programma, e comunque fermo restando il rispetto di ogni altra norma di tutela, in particolare paesaggistica e storico-archeologica, e delle procedure urbanistico-edilizie previste dalle leggi vigenti, nonché di specificare la possibilità di circolazione con automezzi all'interno del campeggio La Frasca;

RITENUTO che per la valorizzazione dei beni storico-archeologici, l'istituzione del Monumento

Naturale La Frasca costituisce un valido strumento di gestione e di pianificazione territoriale, oltretutto di salvaguardia e di recupero della memoria storica;

RITENUTO che l'area de La Frasca presenta diversificati elementi di interesse naturalistico e storico-archeologico che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione di caratteri paesaggistici e ambientali caratteristici dei luoghi, meritevoli di tutela e di salvaguardia;

RITENUTO pertanto opportuno, ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta n. 69 del 14 settembre 2017;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997, n. 29 e ss.mm.ii., è istituito il Monumento Naturale La Frasca, nel territorio dei Comuni di Civitavecchia (Città Metropolitana di Roma Capitale) e di Tarquinia (provincia di Viterbo), di estensione pari a 73.77 ha, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente Decreto come parte integrante (Allegato A).
2. All'interno del Monumento Naturale La Frasca sono vietati:
 - l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme, nonché la cattura, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
 - l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
 - la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa; è fatta salva la raccolta di funghi e altri prodotti del bosco, purché effettuata nel rispetto della normativa vigente;
 - l'introduzione in ambiente naturale di specie alloctone che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dell'8 agosto 1999, n. 350;
 - la raccolta e il danneggiamento dei reperti storico-archeologici;
 - l'apertura di nuove strade o piste carrabili, il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, ad esclusione dei mezzi di servizio, di soccorso, per le attività di ricerca archeologica e per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, nonché degli autoveicoli e delle autovetture dei residenti, e dei fruitori all'interno del campeggio;
 - la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
 - la realizzazione di opere che comportino inquinamento delle acque marine;
 - le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in particolare la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat;


- l'apertura o l'ampliamento di cave e discariche.

3. Sono fatti salvi gli interventi di riqualificazione della Pineta La Frasca, previsti come misura di compensazione dai Decreti di pronuncia di compatibilità ambientale delle opere strategiche per il porto di Civitavecchia (DECMATTVIA n. 2935 del 22 dicembre 1997 sul progetto di variante al Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia e dal DECMATTVIA n. 6923 del 28 gennaio 2002 relativo al progetto "Darsena Energetico - Grandi Masse"), e assentiti con Determinazione 21 giugno 2013, n. A05261 della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative.
4. Sono fatti salvi gli interventi previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel progetto di recupero della pineta La Frasca e di completamento, ristrutturazione, miglioramento e ammodernamento del Campeggio La Frasca, in variante al P.R.G. del Comune di Civitavecchia, oggetto dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 ottobre 2005, n. 522, nei limiti della validità ed efficacia temporale del succitato Accordo di Programma, e comunque fermo restando il rispetto di ogni altra norma di tutela, in particolare paesaggistica e storico-archeologica, e delle procedure urbanistico-edilizie previste dalle leggi vigenti.
5. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., al Monumento Naturale La Frasca si applicano le prescrizioni dettate dal presente Decreto di cui al punto 2, nonché *"le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall'articolo 27, commi 2, 3 e 4. Ai monumenti naturali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 28."*
6. La gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, dovrà essere indirizzata secondo criteri di eco-sostenibilità e selvicoltura naturalistica.
7. Per la salvaguardia del litorale, sono consentiti e agevolati dall'Ente di Gestione gli interventi finalizzati al ripristino e alla rinaturalizzazione degli ambienti dunali.
8. Per la circolazione di imbarcazioni a motore e per la balneazione, rimangono vigenti le disposizioni indicate dalla normativa in materia.
9. Per i beni storico-archeologici e culturali ricadenti nell'area del Monumento Naturale sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione degli stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti.
10. La gestione del Monumento Naturale è affidata alla Regione Lazio che la esercita tramite la Direzione competente in materia di aree protette e che provvede all'adozione del Regolamento di cui all'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nonché all'apposizione delle tabelle perimetrali.
11. L'Ente di Gestione provvederà a promuovere iniziative di interesse collettivo volte a valorizzare e conservare il territorio del Monumento Naturale.
12. L'Ente di Gestione provvede a notificare il presente Decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - Area Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



REGIONE LAZIO

Assessorato ai Rapporti con il Consiglio, all'Ambiente e ai Rifiuti

Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali

Scala: 1:10.000

Monumento Naturale La Frasca



Perimetro Monumento Naturale